



Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla – Emilia Romagna ODV

Via San Donato, 74 – 40057 Granarolo dell'Emilia (BO)

C.F. 91330310375

Verbale Assemblea dei Soci E.R. OMISSIS del 12 novembre 2022

Sabato 12 novembre 2022 alle ore 11:00 si è riunita in seconda convocazione a Bologna presso "La Stalla" in Via Garavaglia 5/B, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci della **Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla – Emilia Romagna ODV**, per trattare e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte Ordinaria:

- 1) Stato dell'arte del progetto "Riconnettiamoci", in coprogettazione con l'Associazione Cassiodoro Masterclass;
- 2) Relazione del Presidente sul progetto Vita Indipendente finanziato dall'Associazione Nazionale;
- 3) dimissioni della nostra segretaria amministrativa Daniela Teodoro, assunzione nello stesso ruolo di Francesca Calarota e riorganizzazione del Servizio Civile Universale;
- 4) Varie ed eventuali.

Parte Straordinaria:

- 5) Approvazione modifiche allo Statuto in aderenza alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente Francesco Tabacco apre i lavori e chiama a fungere da Segretario verbalizzante il socio Daniela Gardosi

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che sono presenti per il Consiglio Direttivo, oltre sé medesimo, i Soci Viviana Lanzarini, Pietro Procopio, Daniela Gardosi, Roberta Gallo, Fernando Stumpo.

Sono inoltre presenti n. 12 (dodici) soci in persona e nessun socio rappresentato per delega e così complessivamente n. 18 (diciotto) soci, come risulta dal registro presenze depositato agli atti.

Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

OMISSIS

Si passa alla parte straordinaria dell'Assemblea:

Il Presidente chiarisce che l'assemblea straordinaria è stata convocata per aggiornare lo statuto associativo in seguito alla comunicazione pervenuta dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, prot.1087260.U, nella quale si richiedeva la modifica dell'articolo 11 nella parte in cui si esclude il diritto di voto dei soci minorenni nelle assemblee. Tale modifica è fondamentale per iscriversi nel

Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), sezione A Organizzazioni di Volontariato.

Pertanto, Il Presidente, dopo ampio confronto avvenuto in Consiglio Direttivo, evidenziando che trattasi di un refuso del precedente testo, propone agli intervenuti di modificare l'articolo 11 dello Statuto vigente nel seguente modo:

"Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto tutti gli associati secondo il principio del voto singolo. Il Consiglio Direttivo verificherà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Per eventuali contestazioni sulla completezza dell'elenco soci è ammesso appello all'Assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato."

Il Presidente chiede ai soci se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazioni alla bozza dell'articolo di Statuto: non essendo intervenuto nessuno, il Presidente propone ai soci di adottare lo Statuto riportante la modifica proposta all'articolo 11. L'assemblea dei soci, per alzata di mano e all'unanimità,

delibera

di approvare il nuovo testo di Statuto riportante la modifica all'articolo 11 che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 13.00

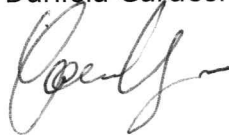
IL PRESIDENTE

Francesco Tabacco



IL SEGRETARIO

Daniela Gardosi



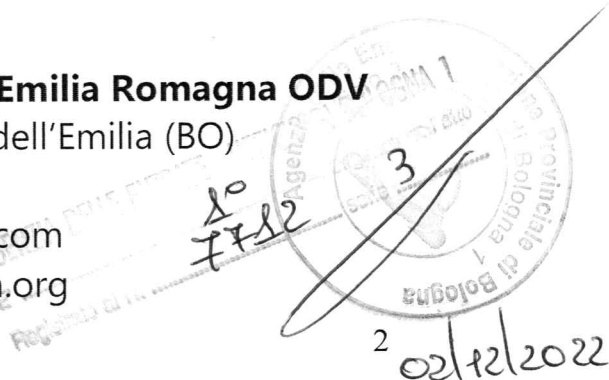
Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla – Emilia Romagna ODV

Via San Donato, 74 – 40057 Granarolo dell'Emilia (BO)

C.F. 91330310375

ccsvi.emiliaromagna@gmail.com

www.emiliaromagna.ccsvi-sm.org



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"CCSVI NELLA SCLEROSI MULTIPLA – EMILIA ROMAGNA ODV"

Articolo 1 – Denominazione, sede e logo

E' costituita in Granarolo dell'Emilia (BO) una organizzazione di volontariato che persegue il fine della solidarietà sociale, umana, civile e culturale, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata: "CCSVI nella Sclerosi Multipla – Emilia-Romagna ODV".

L' Associazione ha sede legale in Granarolo dell'Emilia (BO). L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Il Logo che rappresenterà l'Associazione è costituito da quello già in essere dell'Associazione nazionale "Associazione Sclerosi Multipla – Albero di Kos", con l'aggiunta della dizione "CCSVI nella Sclerosi Multipla – Emilia-Romagna ODV".

Articolo 2 – Scopo ed oggetto sociale dell'Associazione

La presente Associazione nasce in continuità all'Associazione nazionale "Associazione Sclerosi Multipla – Albero di Kos" secondo quanto descritto nel Titolo 3 del suo Statuto ed attenendosi alle direttive e valutazioni del Consiglio Direttivo Nazionale (brevemente detto C.D.N.) di suddetta Associazione. Si intende pertanto operare in tutto il territorio regionale in rappresentanza dell'Associazione nazionale. La presente Associazione quindi è da considerarsi sezione periferica regionale (Regione Emilia Romagna) di "Associazione Sclerosi Multipla – Albero di Kos".

L'Associazione non ha fine di lucro diretto o indiretto, è apolitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, finalizzate a interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie, beneficenza e tutela dei diritti umani, civili e sociali.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- incoraggiare, coordinare e sostenere la ricerca rivolta alla prevenzione, diagnosi e cura della Sclerosi Multipla (brevemente definita S.M.) con particolare riferimento alle sue connessioni con l'Insufficienza Venosa Cronico Cerebro-Spinale (brevemente definita CCSVI) nella Regione Emilia Romagna;
- aiutare e sostenere i pazienti, di cittadinanza italiana o straniera, affetti da queste malattie. Si vuole, inoltre, dare appoggio alle famiglie di questi pazienti;



- diffondere nel sistema socio-sanitario e nella società civile della Regione Emilia Romagna informazioni scientifiche concernenti i risultati delle ricerche riguardanti le sindromi succitate e i progressi nel campo della loro prevenzione, diagnosi e cura;
- pubblicizzare le caratteristiche principali delle sindromi neuro-vascolari connesse a S.M. e CCSVI ed i risultati della ricerca scientifica nella Regione Emilia Romagna;
- promuovere e sostenere le ricerche svolte sia da istituzioni o enti pubblici e privati, sia da operatori o esperti, che abbiano come obiettivo la prevenzione, la diagnosi e la cura della Sclerosi Multipla, della CCSVI e di altre malattie correlate;
- collaborare e cooperare con il Sistema Sanitario Nazionale (brevemente definito S.S.N.), con il sistema socio-sanitario assistenziale privato, nonché con altre Istituzioni ed Enti aventi scopi affini o connessi a quelli dell'Associazione in tutte le attività che non risultino incompatibili con gli scopi statuari o con la natura stessa dell'Associazione;
- organizzare, promuovere e gestire, nella Regione Emilia Romagna, attività di orientamento e aggiornamento per volontari, disabili neuromotori e loro congiunti.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Articolo 3 – Attività dell'Associazione

A titolo esemplificativo e non tassativo, l'Associazione per il raggiungimento del suo scopo intende promuovere varie attività, tra le quali:

- a) Attività sociali: sostenere le attività di assistenza ai soggetti colpiti da Sclerosi Multipla ed alle loro famiglie; stipulare contratti, convenzioni, protocolli d'intesa e, comunque, accordi di ogni genere e natura, con enti pubblici ed enti privati senza scopo di lucro che perseguano finalità di interesse sociale.
- b) Attività ricreative: incontri, manifestazioni culturali e sportive, fiere, mostre, spettacoli, ricorrenze, gite ed attività turistiche e quant'altro previsto per il tempo libero.
- c) Attività sportive: organizzazione di eventi sportivi per disabili e non, festa dello sport ed eventi in genere.
- d) Attività editoriale: promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, testate, dispense, notiziari, indagini, giornali, pubblicazione di atti di convegni e di seminari di studi e di ricerche.

e) Svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone, attività che possono anche essere svolte in collaborazione con soggetti italiani ed esteri;

f) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature e materiali necessari;

g) compiere, nei limiti e con l'osservanza delle modalità di legge, operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, nonché ricevere sovvenzioni, contributi, mutui e finanziamenti.

h) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

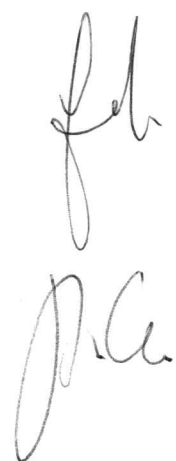
Articolo 4 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, così come previsto dall'art.13 e dall'art.30 del presente Statuto.

Articolo 5 – Associati

Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutte le persone di ambo i sessi, con residenza o domicilio nella Regione Emilia Romagna, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e enti del Terzo Settore o comunque soggetti senza scopo di lucro. E' prerogativa essenziale che costoro siano a tutti gli effetti soci dell'Associazione "Associazione Sclerosi Multipla – Albero di Kos"

I Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo, entro il 30 marzo di ogni anno. Trascorso tale termine, i soci non in regola con il pagamento perdono il diritto di voto, come stabilito dall'articolo 11 dello Statuto. I Soci che non paghino la quota associativa entro due mesi dal suddetto termine vengono dichiarati definitivamente decaduti come stabilito dall'articolo 8 dello Statuto.

Two handwritten signatures in black ink are visible on the right side of the page. The top signature is a cursive 'F' followed by a dot. The bottom signature is a cursive 'P' followed by a dot.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.

8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 6 – Doveri e diritti degli associati

I soci ammessi all'Associazione hanno il dovere di:

- a) osservare le norme dello Statuto e dei Regolamenti nonché le disposizioni contenute nelle deliberazioni degli Organi sociali;
- b) cooperare con gli Organi sociali per il conseguimento degli scopi Statutari.
- c) prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;
- d) versare la quota associativa.

I soci ammessi all'Associazione hanno il diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative;
- d) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Articolo 7 – Domanda di ammissione

Per essere ammesso socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
2. dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
3. n. tesseramento all'Associazione "Associazione Sclerosi Multipla – Albero di Kos".

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda e comunicare l'avvenuta ammissione al socio. In caso di non ammissione, sempre motivata e comunicata in forma scritta, l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la podestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 8 – Decadenze dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

1. dimissione volontaria;
2. morosità protrattasi per oltre due mesi nella scadenza del versamento richiesto dalla quota associativa;
3. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
4. scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'Art. 30 del presente Statuto.
5. perdita della qualità di socio nell'Associazione "Associazione Sclerosi Multipla – Albero di Kos".

Il provvedimento di radiazione di cui al precedente numero 3), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

I soci decaduti non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Articolo 9 – Organi

Gli organi sociali sono:

1. l'Assemblea generale dei soci;
2. il Presidente;
3. il Consiglio Direttivo;
4. l'Organo di controllo.

Ogni carica associativa, ad eccezione di quella dei componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al c.2, art. 2397 del Codice civile, viene ricoperta a titolo gratuito.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 10 – Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo limitrofo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le Assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 11 – Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto tutti gli associati secondo il principio del voto singolo. Il Consiglio Direttivo verificherà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Per eventuali contestazioni sulla completezza dell'elenco soci è ammesso appello all'Assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 12 – Assemblea ordinaria

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo dieci giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati l'elenco delle materie da trattare, il giorno, il luogo e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo e per l'esame del bilancio o rendiconto preventive ed eventualmente il bilancio sociale o altro strumento utile alla rendicontazione sociale e alla misurazione dell'impatto sociale generato dall'Associazione.

Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare:

- 1) gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- 2) l'approvazione dei regolamenti sociali;
- 3) l'elezione e la revoca degli organi sociali;
- 4) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- 5) l'elezione dei delegati a partecipare all'Assemblea generale dell'Associazione Sclerosi Multipla – Albero di Kos", nel numero previsto dallo Statuto della stessa.
- 6) su tutto quanto viene ad essa demandato che non rientri nella competenza dell'assemblea straordinaria e che sia legittimamente sottoposto al suo esame ai sensi del precedente art.10 comma 2.

Articolo 13 – Validità assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. A sensi dell'articolo 21 del codice civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Articolo 14 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica con comunicazione di effettiva avvenuta lettura da parte del socio, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati l'elenco delle materie da trattare, il giorno, il luogo e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari variabile da 3 a 7 componenti, determinato, di volta in volta dall'Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, nella sua prima seduta elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 16 – Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto. Ove non vi siano candidati che non abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.



Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che avrà luogo alla prima Assemblea utile successiva.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 17 – Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'interessato, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Articolo 18 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

1. Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
2. Redigere il bilancio o rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea
3. Fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 10 comma 2;
4. Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
5. Adottare i provvedimenti di radiazione verso soci qualora si dovessero rendere necessari;
6. Attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.

Articolo 19 – Il Presidente

Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Parteciperà quadrimestralmente, alla Consulta di Coordinamento nazionale.

Inoltre, ha il compito di coordinare le eventuali Sezioni Provinciali.



Articolo 20 – Il Vice-presidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 21 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i Verbali e attende alla corrispondenza. La carica di Segretario e di Tesoriere, figura spiegata nell'articolo successivo, può convergere solo in casi eccezionali nella stessa persona.

Articolo 22 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 23 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno. L'Organo dura in carica 3 anni ma in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 24 - Il Rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio o rendiconto dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione Assembleare e ne cura il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e tutti gli adempimenti connessi.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione contabile dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.14 del D.Lgs. 117/2017, Il Consiglio Direttivo redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti previsti dal co.2 della norma citata.

Articolo 25 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

Articolo 26 - Risorse economiche- Fondo comune

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi) e raccolta fondi;

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 27 - Sezioni

L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni provinciali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 28 – Libri sociali obbligatori

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2014.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Articolo 29 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Articolo 30 - Scioglimento

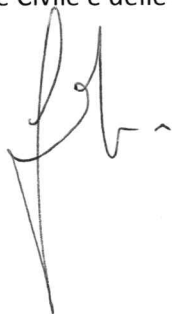
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Articolo 31- Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni riportate nel Codice Civile e delle altre norme di legge vigenti in materia.



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA
P. _____
Registrato al n. _____ del _____



02/12/2022